COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

- Città Metropolitana di Palermo -

3° SETTORE - Tecnico – Urbanistico e Ambientale

Prot. n. 8098 del – 9 AGO. 2018

AVVISO ESPLORATIVO

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 e ss.mm.ii. PER LA DURATA DI ANNI TRE.

Questa Amministrazione intende procedere all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di tre anni e per una spesa presunta massima annua, forfetaria e ominicomprensiva di € 4.000,00 oneri inclusi, e quindi per complessivi € 12.000,00 (riferiti ai tre anni), alle condizioni riportate nell'allegato schema di disciplinare d'incarico.

L'incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività connesse alla "sorveglianza sanitaria" ed all'assunzione del ruolo di "medico competente" di cui all'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., da esercitare su tutti i lavoratori che sono impegnati per le attività istituzionali dell'Ente. L'aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di propria competenza nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dello svolgimento della prestazione.

Il professionista incaricato dovrà comunque provvedere a quanto segue:

a) assumere l'incarico di Medico Competente (con relative responsabilità civile e penale), come definito dal D.lgs. n° 81/2008 - comprensiva di partecipazione a riunioni del servizio di sicurezza, valutazione dei rischi, collaborazione col Servizio di Prevenzione e Protezione, attività di supporto tecnico e consulenza secondo necessità al Datore di Lavoro. A tal fine, onde garantire la continuità delle prestazioni previste dalla vigente legislazione - il Medico Competente, senza alcun compenso aggiuntivo, dovrà, occorrendo, individuare e designare un suo sostituto per l'assolvimento di tutte le attività previste durante le sue assenze per ferie, malattia od altri motivi;

b) visite preventive, periodiche (sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008) e su richiesta del Comune, e produzione di una relazione finale annuale;

c) partecipazione a riunioni straordinarie, colloqui operativi col personale dell'ente, e svolgimento di attività necessarie, anche extra e non preventivabili, secondo le necessità dell'ente.

Si precisa che il professionista individuato presterà la propria opera in piena autonomia trattandosi di attività libero professionale, senza alcun rapporto di subordinazione, volta al raggiungimento dei risultati prefissati.

Per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, l'affidatario dovrà autonomamente dotarsi di adeguato studio medico, come da normative e regimi autorizzativi di settore, con relativa attrezzatura medica idonea ed adeguata al progresso scientifico e tecnologico, ricadente nell'ambito del centro urbano del Comune di Palazzo Adriano. Tutti gli arredi, le attrezzature, le macchine, nonché il materiale di consumo medico, igienico, sanitario, di cancelleria ed ogni altro mezzo, bene, materiale e quant'altro necessario, anche se qui non espressamente citato,

saranno a carico dell'affidatario, come pure l'eventuale personale collaborante di studio ed ogni altra spesa, compresi i trasporti e gli spostamenti dell'affidatario.

Considerato che, ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico, stante la natura e l'importo, la procedura è riconducibile all'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di servizio professionale di importo inferiore ad €. 40.000,00, e che tuttavia, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai fini della selezione del professionista esterno cui eventualmente affidare l'incarico questa Stazione Appaltante ha optato per la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico rivolto ai soggetti in possesso dei richiesti requisiti affinchè gli stessi possano manifestare il proprio interesse all'affidamento dell'incarico de quo,

SI INVITANO

i soggetti interessati all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di tre anni, a presentare a questa Amministrazione la propria manifestazione d'interesse facendo pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it , entro le ore 12.00 del 03/09/2018, la seguente documentazione:

- Manifestazione di interesse (come da schema allegato), contenente l'offerta economica indicante il ribasso (espresso in percentuale, sull'importo base della spesa presunta massima annua, forfetaria e ominicomprensiva di € 4.000,00 oneri inclusi, pari a complessivi € 12.000,00 riferiti ai tre anni) e l'autocertificazione dei requisiti poseduti;
- copia di un valido documento di riconoscimento.

In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione, assumerà l'incarico di medico competente.

L'oggetto della PEC dovrà evidenziare: "Manifestazione di interesse per servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente" e dovrà essere corredata di valido documento di identità.

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in **possesso dei seguenti requisiti:**

1. Laurea in Medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'albo professionale;
2. possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
   a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
   b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
   c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
   d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (ed essere in regola con gli obblighi di formazione ed aggiornamento);
   e) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri,

della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

3. iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (D.M. 4 marzo 2009);
4. non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A. La conferma circa l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale rappresentante e dai soggetti tenuti secondo il disposto del citato art. 80 D. Lgs 50/2016. E' comunque preclusa la partecipazione a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
   - dolo o colpa grave nello svolgimento dell'attività medica o di sorveglianza sanitaria;
   - provvedimenti disciplinari dell'ordine dei medici di iscrizione;
   - inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
   - destituzione o dispensa da impiego presso una Pubblica Amministrazione;
   - interdizione dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
   - decadimento da Impiego Pubblico o Privato, per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
   - inadempienza nei confronti del pagamento di imposte, tasse e contributi di ogni tipo;
   - presenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
   - esistenza di conflitto di interessi con il Comune di Palazzo Adriano.

ALTRE INFORMAZIONI:

Attesa la natura ricognitiva della presente procedura di interpello, il cui unico scopo è quello di far conoscere all'Ente la disponibilità allo svolgimento dell'incarico, il presente avviso non indìce procedura di gara, non costituisce proposta contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante all'affidamento dell'incarico essendo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti. Il Comune di Palazzo Adriano si riserva di sospendere, modificare o annullare ogni procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico Professionale. L'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico, fra tutte le richieste valide pervenute entro i termini di scadenza, sarà svolta sulla base della migliore offerta economica in ribasso rispetto al prezzo base.

E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.

Il Comune di Palazzo Adriano non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle istanze, quale ne sia la causa.

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 "Codice in Materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della selezione, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti. I professionisti partecipanti e gli

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. citato.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio del Responsabile del Procedimento, Arch. Carlo Bertolino, al seguente recapito: tel. 091.8349917 – e.mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it

Il presente atto di interpello è pubblicato e disponibile nella sezione "Avvisi" sul sito istituzionale del comune di Palazzo Adriano : www.comune.palazzoadriano.pa.it

Il Responsabile del 3° Settore
Arch. Carlo Bertolino

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

Allegati:

- *schema disciplinare di incarico;*
- *schema manifestazione di interesse contenente l'offerta e l'autocertificazione dei requisiti.*

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

- Città Metropolitana di Palermo -

3° SETTORE - Tecnico – Urbanistico e Ambientale

- schema -

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 e ss.mm.ii. PER LA DURATA DI ANNI TRE.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Palazzo Adriano, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

TRA

il committente: Comune di PALAZZO ADRIANO, con sede a Palazzo Adriano (PA) in Piazza Umberto I° numero 46, codice fiscale n. 85000190828, rappresentato dall'architetto Carlo Bertolino, nato a Marsala (TP) il 14/06/1955, che interviene nel presente contratto nella qualità di Responsabile pro tempore del Settore III "TECNICO-URBANISTICO, AMBIENTE" dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la casa comunale, munito dei necessari poteri di firma giusta la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Sindaco n. 18 del 31 agosto 2017,

E

l'affidatario: Dott. ....., nato a ....., il ....., iscritto all'Ordine ....., residente a ....., PEC: ....., - C.F. ....., - P.IVA. .....; .....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL' INCARICO

In richiamo alla determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n° ____del_____ il committente, Comune di Palazzo Adriano, affida al professionista, che accetta, l'incarico di svolgere, nell'interesse del committente, i compiti attribuiti al medico competente, inerenti il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, dal D.Lgs. n° 81/2008, compiti meglio descritti di seguito. Il committente si impegna a fornire al Medico Competente, in maniera esaustiva e dettagliata, le informazioni di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 81/08, nonché a mettere tempestivamente a conoscenza il Medico Competente di ogni modifica che intende introdurre nel processo produttivo e/o nella struttura organizzativa aziendale, rilevante ai fini della sicurezza ed igiene sul lavoro, come meglio descritto nei successivi articoli.

ART. 2 - PRESTAZIONI ED IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il Medico Competente resta obbligato all'osservanza ed al perfetto adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli adempimenti previsti nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. con

particolare richiamo agli articoli 25 (Obblighi del medico competente; 35 (Riunione periodica); 38 (Titoli e requisiti del medico competente); 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente); 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale); 41 (Sorveglianza sanitaria), e più in generale ad ogni obbligo connesso all'attività di medico competente prevista dalla legge e da regolamenti.

Le caratteristiche e le finalità del servizio richiesto sono di seguito riassunte.

La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, che comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente, correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

ogni altro compito e funzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 o da altri testi normativi.

Le visite mediche sopra dette non possono essere effettuate in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche compreso il rilascio del giudizio di idoneità dovranno essere completate entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione al medico competente, degli elenchi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.

Il professionista, così come previsto all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008. oltre ai suddetti accertamenti, dovrà svolgere anche tutti gli altri compiti previsti ed in particolare:

a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborazione, inoltre, per l'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi

risultati, presso il luogo di custodia concordato col datore di lavoro;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con partecipazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08;

g) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

i) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e diramazioni di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

nonché di ogni altra prevista dal D.Lgs. n. 81/08 o prescritta da altra normativa vigente o sopravvenuta.

Il committente/datore di lavoro, fornirà al professionista tutte le necessarie informazioni e documentazione, ed in particolare

a) elenco degli addetti con relativa qualifica, mansione, fattori di rischio correlati e data di assunzione;

b) elenco delle eventuali materie prime e delle sostanze utilizzate con relative schede di sicurezza e/o tossicologiche, con l'indicazione di massima delle quantità impiegate annualmente;

c) descrizione del processo produttivo e delle macchine e attrezzature utilizzate (D.L. 81 del 09 Aprile 2008, art. 18, comma 2);

d) informazione tempestiva in caso di mutamenti significativi del ciclo produttivo e dell'ambiente di lavoro;

e) comunicazione tempestiva dell'assunzione di nuovi addetti, (al fine di adempiere all'obbligo di visita medica preventiva di cui all'art. 41, c. 2, lett. a del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii);

f) comunicazione tempestiva della cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, (al fine di adempiere all'obbligo di consegna della documentazione sanitaria da parte del Medico Competente di cui all'art. 25, comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);

Il datore di lavoro si impegna altresì a concordare i tempi delle visite, dei sopralluoghi, delle riunioni e di quanto altro previsto come obbligatorio, compatibilmente con le reciproche esigenze.

Il datore di lavoro assume l'impegno a prestare massima collaborazione per garantire il rispetto delle periodicità e/o degli adempimenti di legge (ad es. mancato invio del lavoratore alla visita, mancata segnalazione dei nuovi assunti, ecc.);

Non rientrano nelle funzioni del Medico Competente :

a) consulenza e/o responsabilità nell'ambito antinfortunistico;

b) valutazione su impiantistica e su misure di bonifica dell'ambiente di lavoro;

c) il controllo dell'osservanza delle misure di protezione personali e collettive;

Il Professionista provvederà ad espletare le mansioni affidategli per anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Il suddetto termine potrà essere prorogato in caso di forza maggiore, per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di normative di legge nazionale o regionale posteriormente alla firma del presente incarico che possano determinare la necessità di una proroga.

ART. 3 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ'

Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 81/08, l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il professionista individuato presterà la propria opera in piena autonomia trattandosi di attività libero professionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, fermi restando i momenti di raccordo con la struttura di riferimento volti al raggiungimento dei risultati prefissati. Poichè la natura e i compiti da svolgere non consentono di predeterminare un'articolazione degli orari in cui dovranno essere rese le prestazioni, resta stabilito che il professionista dovrà comunque garantire la presenza secondo le esigenze di volta in volta segnalate dal Comune stesso.

Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti. Tali prestazioni devono essere svolte previa elaborazione, di volta in volta, di un calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/08, da concordare con l'Area Amministrativa - Servizio Personale che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

Si da atto che i dipendenti in servizio presso questo Ente sono attualmente n. 52 unità distinte in dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e lavoratori ASU, articolati nei vari profili e nelle categorie previste nel N.C.C.L. Il numero di dipendenti di cui sopra assume valore puramente indicativo restando stabilito che eventuali fluttuazioni in aumento o diminuzione del numero dei dipendenti o della loro suddivisione professionale non incidono sul compenso determinato in modo forfetario ed omnicomprensivo.

Per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria, l'affidatario dovrà autonomamente dotarsi di idoneo e adeguato studio medico, come da normative e regimi autorizzativi di settore, con relativa attrezzatura medica idonea ed adeguata al progresso scientifico e tecnologico, ricadente nell'ambito del centro urbano del Comune di Palazzo Adriano. Tutti gli arredi, le attrezzature, le macchine, nonché il materiale di consumo medico, igienico, sanitario, di cancelleria ed ogni altro mezzo, bene, materiale e quant'altro necessario, anche se qui non espressamente citato,

saranno a carico dell'affidatario, come pure l'eventuale personale collaborante di studio ed ogni altra spesa, compresi i trasporti e gli spostamenti dell'affidatario.

ART. 4 - COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Il valore della prestazione è determinato in maniera omnicomprensiva e forfetaria in €..... all'anno e per complessivi €. ..... per i tre anni di durata della prestazione. Esso si intende comprensivo del compenso per lo svolgimento di tutte le prestazioni e d adempimenti di competenza del medico competente nonchè delle visite effettuate nell'arco dell'anno. Non è previsto alcun rimborso per spese vive per l'adempimento delle prestazioni.

Il compenso, salvo diversi accordi, verrà corrisposto annualmente in un'unica soluzione, alla conclusione del servizio di ogni anno, dietro emissione di regolare fattura elettronica, ed è subordinato alla formale comunicazione anonima dei risultati collettivi della sorveglianza sanitaria e alla verifica del corretto espletamento dell'attività svolta.

Salvo diverse disposizioni di legge, il compenso per l'espletamento dell'incarico in questione è esente I.V.A. ai sensi del combinato disposto dcll'art. 6, co. 10, della L. n. 133/99 e dell'art. 10. p.to 18, del D.P.R. n. 633/72.

ART. 5 - PENALI E RISOLUZIONE

Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidategli entro i termini previsti, verrà applicata una penale computata nel 1% (uno per cento) dell'onorario per ogni giorno naturale di ritardo, da trattenere sul compenso, fino all'ammontare massimo del 30%.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, il Committente potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al Professionista il compenso per le sole prestazioni parziali fornite fino alla data della su indicata deliberazione, decurtato della penale maturata secondo il disposto del precedente comma.

Nel caso di violazione delle norme contenute nel "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili; ferme restando le eventuali sanzioni di carattere penale, il Committente potrà, con provvedimento motivato, procedere alla revoca o alla pronuncia di decadenza dell'incarico.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento mediante raccomandata AR o PEC da comunicarsi con preavviso di 60 giorni.

ART. 6 - CONTENZIOSO

E' esclusa la clausola arbitrale. Nel caso insorgessero controversie le parti dichiarano fin d'ora di rimettere la definizione al foro competente di Termini Imerese.

ART. 7- INCOMPATIBILITA'

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per l'espletamento di incarichi professionali per conto di enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l' incarico ricevuto.

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il medico compentente viene nominato responsabile del trattamento dei dati dei lavoratori dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003. Il Medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza, relativamente alle informazioni ricevute inerenti l'incarico, nonché al rispetto del Codice Deontologico emesso dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi. I risultati degli accertamenti verranno custoditi presso il datore di lavoro, con garanzia del segreto professionale, ed una copia di essi verrà rilasciata ai singoli dipendenti su loro richiesta, come previsto dalla normativa vigente (art. 25, comma 1 lett. h) I dati raccolti potranno essere diffusi solo ove si configuri la giusta causa, come ad esempio per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, ma sempre in osservanza della normativa e con particolare riguardo ai dati relativi alla vita sessuale che non possono essere assolutamente divulgati.

Il presente atto, redatto in duplice originale da tenere agli atti dell'Amministrazione e del Professionista, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

Il Professionsita

Il Committente

Schema per manifestazione di interesse/offerta

Al Comune di PALAZZO ADRIANO
Piazza Umberto I, 46
90030 Palazzo Adriano (PA)
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 e s.m.i. PER LA DURATA DI ANNI TRE.

Il _ sottoscritt__ _____ nat__ il _____ a
_____(___)
residente nel Comune di _____(___) Via/Piazza_____ n. ____
in qualità di _____
della Ditta _____ avente sede legale nel Comune di_____(___) Via/Piazza
_____ n.___
e-mail:_____ telefono n._____
telefax n._____
Codice Fiscale_____Partita IVA n._____,

MANIFESTA

il proprio interesse ad assumere l'incarico da parte dell'Amministrazione del Comune di Palazzo Adriano del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. – per la durata di anni tre;.

E OFFRE IL SEGUENTE RIBASSO SULL'IMPORTO DEL COMPENSO

(rispetto alla spesa presunta massima annua, forfetaria e ominicomprensiva di € 4.000,00 oneri inclusi, e quindi per complessivi € 12.000,00 (riferiti ai tre anni),

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: **in cifre** **……**
in lettere ……

Al suddetto fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

1. di essere soggetto in possesso dei requisiti per presentare offerta in quanto (scegliere l'opzione che interessa):
   a) □ libero professionista singolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008;
   b) □ società di medici professionisti purché almeno uno dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'art 38 del D.Lgs. 81/2008 e venga designato come Medico competente, e precisamente il Dr._____iscritto_____
   c) □ società fornitrice di servizi sanitari;
   d) □ soggetto pubblico fornitore di servizi sanitari;
   e) □ raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario operante nel settore dei servizi sanitari.

   Di essere consapevole che i soggetti di cui ai punti c), d), e), qualora non partecipino in associazione con professionisti medici, dovranno avere alle loro dipendenze un medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 per l'espletamento delle funzioni di Medico competente.
2. di non essere incorso in cause che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nell'avviso pubblico;
4. di ritenere che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti;
5. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per giorni 60 e a produrre tempestivamente, a richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato ed alla formalizzazione dell'incarico;
6. di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali forniti limitatamente alle necessità inerenti la presente procedura.
8. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

ALLEGA - copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità.

Data …… Firma ……